

Edizione di venerdì 17 giugno 2016

BILANCIO

[Riduzione facoltativa per perdite a garanzia dei soci e dei creditori](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

[La Consulta si esprime sulle soglie di punibilità](#)

di Luigi Ferrajoli

LAVORO E PREVIDENZA

[Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico](#)

di Guido Martinelli

IMU E TRIBUTI LOCALI

[La destinazione agricola qualifica "rurali" gli immobili strumentali](#)

di Fabrizio G. Poggiani

BILANCIO

[La bozza del nuovo Oic 14 impatta sulla tesoreria di gruppo](#)

di Alessandro Bonuzzi

BILANCIO

Riduzione facoltativa per perdite a garanzia dei soci e dei creditori

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Il principio contabile **OIC 28**, concernente il patrimonio netto, afferma l'esistenza di **due tipi di riduzione del capitale sociale per perdite**, una obbligatoria e l'altra facoltativa. In sostanza la **riduzione obbligatoria** si ha nell'evenienza in cui le perdite diminuiscono:

- il capitale di oltre un terzo e tale situazione perdura anche nell'esercizio successivo, ai sensi degli articoli 2446 e 2482-*bis* codice civile;
- il capitale di oltre un terzo e quest'ultimo si riduce al disotto del minimo legale, come sancito dagli articoli 2447 e 2482-*ter* codice civile.

Per "**perdita di oltre un terzo del capitale**" deve intendersi la sommatoria delle perdite portate a nuovo e della perdita dell'esercizio, al netto delle riserve del patrimonio netto. Come invece si può evincere dal termine stesso ad essa attribuito, la **riduzione facoltativa** si presenta nel momento in cui **le perdite risultano inferiori al terzo del capitale**, pertanto, in tale categoria dovranno essere incluse le riduzioni costituite da importi tali per cui non si possano attribuire le casistiche civilistiche sopra citate.

Affinché si determini l'importo esatto, considerando dunque le perdite al netto delle riserve, è necessario che si segua uno specifico *iter* logico, ovverosia **è opportuno decidere quali riserve utilizzare per prime, data la possibile presenza di vincoli in relazione alla disponibilità delle stesse**. Se per la copertura totale della perdita è necessario l'utilizzo delle riserve vincolate, si deve considerare anche che quest'ultime possono essere caratterizzate da un diverso grado di vincolo, quindi è corretto procedere inizialmente con quelle in cui **il vincolo è meno rigido**. Queste precisazioni in ordine all'utilizzo primario delle riserve disponibili esistenti sono fondamentali per quanto concerne **la tutela dei creditori**. La sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19.06.2008, asserisce sull'inderogabilità della regola trattata, in quanto "*la sua ratio risiede nella circostanza che le diverse voci del patrimonio netto, poiché sono progressivamente più vincolate a garanzia dei creditori, possono e devono subire le decisioni dei soci di intaccarle nell'ordine stabilito, restando preclusa la possibilità di far gravare le perdite sul netto più vincolato, sino a quando esistono parti del patrimonio meno vincolate o non vincolate*". Si precisa infatti che:

- il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserva legale;
- le riserve statutarie e quelle facoltative sono liberamente disponibili.

Anche nella stessa **riduzione facoltativa per perdite inferiori al terzo** permangono, in assenza di normativa civilistica, disposizioni affini, come si evince dalla pronuncia della **Cassazione n.**

543 del 2006, nella quale si stabilisce la sua natura, ovverosia che si configura in:

- un'operazione destinata ad incidere sull'assetto sociale e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei **soci**, in particolare sul **loro diritto alla distribuzione degli utili**;
- un'operazione che condiziona i diritti dei terzi, soprattutto dei **creditori sociali**, **le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale**.

Sebbene, infatti, essa non sia contemplata specificatamente dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che **offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le categorie di soggetti citate, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita**. Da ultimo si delibera che l'amministratore sebbene non sia tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, sia comunque vincolato a **rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società**, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza. Si noti che tale situazione patrimoniale può essere sostituita **dall'ultimo bilancio di esercizio**, a patto che, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, permanga la **continuità temporale**, finalizzata a garantire un'idonea informazione dei soci e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi.

PENALE TRIBUTARIO

La Consulta si esprime sulle soglie di punibilità

di **Luigi Ferrajoli**

L'articolo 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/00, nella sua formulazione **ante novella di cui al D.Lgs. n. 158/15**, è stato oggetto di **questione di legittimità costituzionale** su iniziativa del Tribunale di Lecce e del Tribunale di Palermo.

In particolare, i rimettenti dubitano che, in riferimento all'**art. 3 della Costituzione**, la norma in esame sia legittima nella parte in cui, con riferimento **ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011**, venga punito l'omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti **per ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo di imposta, invece che 103.291,38**.

Con **ordinanza n. 116 del 20 maggio 2016**, la **Corte Costituzionale** ha dato risposta ai quesiti posti dai Giudici di merito nei seguenti termini.

Secondo la Consulta, i giudizi devono essere riuniti in quanto pongono la medesima richiesta, con riferimento alla fattispecie *de qua*, ossia di **"reiterare, con riguardo al delitto di indebita compensazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 80 del 2014 in rapporto al delitto di omesso versamento dell'IVA"**.

A tale proposito, si ricorda che la pronuncia richiamata aveva rimosso la **disparità di trattamento** in relazione ai reati di **infedele ed omessa dichiarazione** e rispetto allo stesso delitto di **omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**.

La Corte, innanzitutto, ha affermato che la citata novella, intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, ha modificato il sistema sanzionatorio tributario e, con preciso riferimento alla fattispecie in esame, ha **scisso** la figura criminosa, precedentemente unitaria, in **due ipotesi distinte**, ossia l'utilizzazione di **crediti non spettanti** e di **crediti non esistenti**.

A differenza tuttavia di quanto avvenuto in relazione alle ipotesi delittuose di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di omesso versamento dell'IVA, **la soglia di punibilità dell'art. 10-*quater* è rimasta fissata in euro 50.000** (importo annuo e non più ragguagliata al periodo di imposta).

La Corte, peraltro, ha osservato che, ai fini dell'**accertamento del superamento della soglia di punibilità**, possibile riflesso indiretto della modifica è la **non configurabilità della sommatoria** dei crediti non spettanti a quelli non esistenti, diversamente da quanto invece pacificamente ammesso in precedenza.

Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, la novella ha decretato la fine della “**gemellarità strutturale**” tra le fattispecie di **omesso versamento dell’IVA e indebita compensazione**, ragione fondante delle ordinanze di rimessione, in quanto oggi **l’art. 10-ter** e **l’art. 10-quater** non fanno più riferimento all’**art. 10-bis** per la determinazione della **soglia di punibilità**, individuando invece la stessa in via del tutto **autonoma**.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/15, la soglia di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA è sensibilmente più elevata (euro 250.000) rispetto a quella di indebita compensazione e i parallelismi tra le due fattispecie rimangono solo con riguardo ai **crediti non spettanti**, mentre per i **crediti inesistenti** è oggi previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

La Consulta ha rilevato che la novella ha inoltre modificato i rapporti tra le figure criminose di **indebita compensazione** e di **infedele ed omessa dichiarazione**. La pena prevista in relazione all’utilizzazione di crediti inesistenti nell’indebita compensazione è stata determinata in modo più elevato, sia nel minimo, sia nel massimo, a quella stabilita nel caso di dichiarazione infedele e, nel massimo, anche di quella individuata nell’ipotesi di omessa dichiarazione.

Sulla base di questo *excursus* argomentativo, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il *petitum* dei Giudici di merito sia stato reso inattuale dalla modifica legislativa esaurientemente passata in rassegna, e che in ogni caso, come da reiterate pronunce della Corte di Cassazione, **l’aumento delle soglie di punibilità opera, secondo quanto previsto dall’art. 2 c.p., anche in relazione ai fatti antecedenti la riforma, secondo il principio del favor rei.**

In conclusione, secondo la Consulta “*ove pure, in ipotesi, le censure dei giudici a quibus fossero fondate, il richiesto innalzamento della soglia di punibilità dell’indebita compensazione alla minor somma di euro 103.291,38 non varrebbe ad assicurare l’omologazione del trattamento della fattispecie considerata a quello previsto per i tertia comparationis*”. Inoltre, “*nella suddetta prospettiva, la stessa limitazione del petitum ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 perderebbe di senso, valendo le nuove e più elevate soglie di punibilità dell’omesso versamento dell’IVA e della dichiarazione infedele per tutti gli illeciti, sia antecedenti che successivi alla novella del 2015*”.

LAVORO E PREVIDENZA

Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico

di **Guido Martinelli**

La sezione lavoro della **Corte d'Appello di Bologna**, con la propria **sentenza n. 250/2016**, pubblicata lo scorso sette giugno, si unisce al filone interpretativo inaugurato dal Ministero del Lavoro e sul quale, prima della decisione in esame, si erano già espressi in senso conforme i Giudici di secondo grado di Firenze e di Milano. La conclusione che se ne ricava è la **possibilità di definire l'esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir.**

Il Ministero del Lavoro, infatti, in un suo recente documento di prassi amministrativa (**circolare 21.02.2014**) precisa: *"In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l'opportunità di farsi promotore d'intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell'ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir"*, con ciò affermando che, al momento, **non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.**

Segue a ruota la Giurisprudenza (**Corte di Appello di Firenze sentenza n. 683/14 del 8.10.2014**): *"la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, **sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche**"*.

Il concetto veniva ulteriormente approfondito dalla **Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1172/2014)** laddove viene statuito che *"il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma (articolo 67, lett. m cit.) – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione ..."*. Ad avviso delle Corti milanesi e fiorentina (oltreché di altri Tribunali – si veda sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. Lav., n. 1060/2010), dunque, il legislatore avrebbe già ritagliato il perimetro del professionismo (L.

91/1981) e, quindi, **“tutte le collaborazioni svolte nell’ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva”**.

La Corte di Appello di Bologna, dopo aver statuito (era in esame l’inquadramento di istruttori di una palestra di fitness) **“che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione e assistenza ad attività sportiva beneficiano dell’esenzione fiscale contributiva, dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero far sport senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività (ad esempio manifestazione, gara, torneo)”**, così conclude:

“La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche ... a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta.

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive **“a prescindere dalla natura autonoma o subordinata”** del rapporto di lavoro.

In un quadro nel quale **la prestazione sportivo dilettantistica riveste carattere “lavorativo”, appare logica la necessità di procedere, per tutti i soggetti a cui verranno riconosciuti questi tipi di compensi, alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.**

IMU E TRIBUTI LOCALI

La destinazione agricola qualifica “rurali” gli immobili strumentali

di **Fabrizio G. Poggiani**

La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “**oggettivo**” e non dipende dalla qualifica del possessore e/o dalla classificazione catastale, ma esclusivamente dalla **destinazione “effettiva”** dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole, come indicate dall’articolo 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

Ciò è chiaramente rilevabile dal tenore letterale dei commi 3 (abitativi) e 3-*bis* (strumentali) dell’**articolo 9 D.L. 557/1993** che ha fissato, “distintamente”, i requisiti di ruralità di abitazioni e fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole.

La ruralità è **attestata** con attribuzione delle specifiche categorie “A/6” (abitativi) o “D/10” (strumentali) o con specifica “annotazione”, rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012.

Per i fabbricati già edificati al 2012, la domanda di ruralità doveva essere presentata con specifica denuncia inoltrata al Territorio entro il 30 novembre 2012, mentre, per quelli costruiti successivamente o che sono stati oggetto di modifiche sostanziali con mutamento della categoria catastale, si è reso necessario presentare una nuova domanda di validazione della ruralità, mediante il cosiddetto **modello “DOCFA”**, allegando le autocertificazioni richieste, attestanti il possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni precedentemente richiamate.

Si ricorda, infatti, che gli immobili rurali “**abitativi**” devono possedere, congiuntamente, i seguenti **requisiti**:

1. utilizzo quale **abitazione** dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, per esigenze connesse all’esercizio di attività agricole, o dal conduttore del fondo rustico, o dai familiari conviventi dell’imprenditore agricolo, o dai pensionati ex SCAU, o da soci o amministratori – imprenditori agricoli professionali – di società agricole;
2. **non devono risultare censiti nelle categorie “A/1” e “A/8”** e non devono possedere le caratteristiche “di lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1968;
3. devono risultare **asserviti** ai fondi agricoli di almeno 10 mila metri (ridotto a 3 mila nel caso di terreno montano);
4. il **volume di affari** derivante dall’esercizio delle indicate attività agricole esercitate dal soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.

Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali, per effetto della “autonoma” previsione (comma 3-*bis* e non 3, dell’articolo 9 D.L. 557/1993), come detto, il requisito è solo oggettivo (Cassazione, sentenze n. 24277/2009 e 24300/2009) dovendo l’immobile essere soltanto destinato allo svolgimento delle attività agricole, **a prescindere** dal classamento e dalla rendita attribuita.

D’altra parte, dall’entrata in vigore del D.M. 26 luglio 2012, le unità immobiliari di qualsiasi tipo (abitative e strumentali) debbono essere censite nelle categorie “ordinarie” e, se rispettose delle condizioni richieste, a seguito della presentazione di una specifica autocertificazione, le stesse sono qualificate “rurali”, con tutte le agevolazioni a tale qualifica riferibili, con la **semplice annotazione**.

Il legislatore ha, infatti, superato l’attribuzione di una categoria specifica (“A/6” per le unità abitative e “D/10” per le unità strumentali) venendo incontro alla stessa Agenzia delle entrate – Territorio che chiedeva la qualificazione tenendo conto della legislazione catastale, a prescindere dal possesso dei requisiti di “ruralità”.

Ritornando al comma 3-*bis* dell’articolo 9 D.L. 557/1993, infatti, si evidenzia che questa disposizione di legge, come più volte acclarato anche dalla giurisprudenza (tra le altre, C.T.R. Firenze, sentenza 2003/2014 e C.T.P. Firenze, sentenza 760/2016), **non fa alcun riferimento al classamento catastale**, al fine del riconoscimento del carattere rurale delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, nemmeno quando si tratta di unità abitative, come nel caso delle abitazioni dei dipendenti (lettera f) e delle persone addette all’alpeggio (lettera g), enunciando chiaramente e semplicemente che tutte le costruzioni asservite alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 cod. civ., sono ai fini fiscali da qualificare come “fabbricati rurali strumentali”.

Con riferimento all’applicazione del tributo **IMU**, di cui all’articolo 13 D.L. 201/2011, si prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria dello 0,76%, con possibile modifica in aumento e/o in diminuzione da parte del Comune (che si deve attenere a quanto indicato da Territorio e/o impugnare la ruralità alla stessa stregua del contribuente) entro un limite di 0,3 punti percentuali.

Sul caso specifico si ricorda che, **per i fabbricati rurali a destinazione abitativa**, le disposizioni **non hanno previsto agevolazioni particolari**, se non l’esenzione IMU per quelle destinate all’abitazione principale, purché non aventi caratteristiche di lusso (“A/1”, “A/8”, “A/9” o D.M. 2 agosto 1968) e l’applicazione dell’aliquota ordinaria TASI.

Con riferimento, invece, ai **fabbricati rurali strumentali**, a partire dal 1° gennaio 2014, sussiste la totale **esenzione da IMU** e la possibile applicazione della TASI, in quest’ultimo caso con un’aliquota massima dello 0,1% e possibile azzeramento da parte dei Comuni; in presenza di immobili **inagibili o inabitabili**, il comma 3 dell’articolo 13 D.L. 201/2011 ha disposto la riduzione della base imponibile dei tributi (IMU e TASI) al 50%, potendo ottenere addirittura l’azzeramento nel caso in cui il proprietario ottenga la qualificazione di immobile “**collabente**”,

con iscrizione del fabbricato nella categoria “F/3”, per assenza di una rendita attribuita.

Infine, si ricorda che, **scaduto ieri il termine della prima rata** (acconto) di IMU e TASI, in caso di **omesso versamento** è prevista l'applicazione di una sanzione del 30%, ma con possibilità di regolarizzare la propria posizione mediante l'utilizzo dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

BILANCIO

La bozza del nuovo Oic 14 impatta sulla tesoreria di gruppo

di **Alessandro Bonuzzi**

L'organismo italiano di contabilità nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio sito la bozza del nuovo **Oic 14 – Disponibilità liquide** per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal **D.Lgs. 139/2015**.

La principale modifica apportata al principio contabile riguarda la **classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo** per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie, come accade, ad esempio, nei contratti di **cash pooling**.

Gli accordi di tesoreria accentrata possono assumere diverse forme contrattuali che determinano rapporti creditori tra le parti caratterizzati da diversi gradi di liquidità che devono essere tenuti in considerazione ai fini della classificazione in bilancio.

Nello specifico, la stipula di un contratto di *cash pooling* di gruppo determina l'**accentramento della liquidità** in capo ad una società (*pooler*), tipicamente la capogruppo oppure una *holding* appositamente costituita, e l'accensione di un **conto corrente accentrato** dal quale far transitare tutte le operazioni finanziarie. La gestione da parte del *pooler* del fabbisogno finanziario del gruppo è conseguita mediante il trasferimento al conto corrente accentrato dei saldi attivi e passivi dei singoli conti correnti intestati alle varie società. Lo scopo è proprio quello di utilizzare le eccedenze di cassa di una società del gruppo per azzerare, o limitare, l'esposizione debitoria di altre società del gruppo.

Invero, le forme di *cash pooling* sono riassumibili in due categorie principali: il *notional cash pooling* e il *zero balance cash pooling*.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2005, ha precisato che "**il notional cash pooling costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Così come precisato dalla scrivente con la risoluzione 8 ottobre 2003 n. 194/E, tale compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta**". In altri termini, questa tipologia di *cash pooling* è considerata una **mera forma di finanziamento**, ancorché indiretto, e si contraddistingue per l'assenza di un'effettiva movimentazione dei saldi fra i vari conti correnti bancari.

Il *zero balance cash pooling* consiste, invece, in una procedura automatica con cui tutte le operazioni contabilizzate sui singoli conti correnti accesi dalle diverse società del gruppo vengono accentrati in un unico conto corrente di tesoreria. Il meccanismo prevede un **effettivo**

passaggio di fondi che comporta l'accessione di un conto corrente di corrispondenza in cui vengono annotate le rimesse tra le varie società aderenti al contratto. In questo modo il calcolo degli interessi, sia attivi che passivi, non avviene sui singoli conti correnti, bensì su quello intestato al *pooler*.

Le operazioni rilevate sul conto corrente di corrispondenza determinano la rilevazione di interessi sulla base di tassi prefissati e la loro effettiva liquidazione. In particolare, gli interessi devono essere liquidati dal *pooler* tramite effettivo **pagamento o compensazione** da effettuarsi sempre sul conto corrente di corrispondenza. Pertanto, si verifica un azzeramento delle posizioni **creditorie** e debitorie senza che sorga un obbligo di restituzione tra le parti. L'assenza di tale onere unitamente all'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla relativa chiusura **scongiurano la possibilità di qualificare l'accordo come un prestito di denaro** (in tal senso la circolare n. 11/E/2005).

Il **trattamento contabile indicato dal principio contabile**, prevedendo la rilevazione di una posizione creditoria a fronte del versamento della liquidità da parte delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, **deve intendersi riferito al solo zero balance cash pooling**.

Sul punto, la bozza dell'Oic 14 precisa che,

- quando l'accordo che regola la gestione della tesoreria accentrata presenta condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e
- il rischio di controparte è insignificante,

i **crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo** – non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte – **possono essere classificati tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"**, in una specifica voce denominata C.III).7) **"Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria"**.

Ciò, infatti, consente di rappresentare diversamente contratti di tesoreria accentrata che sono **simili ad un conto corrente bancario** da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell'attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.